



Accademia D'Arte, Cultura & Società Internazionale "Alfonso Grassi" - Salerno

Verbale di Assemblea straordinaria dell'Associazione

"ACCADEMIA INTERNAZIONALE D'ARTE, CULTURA E SOCIETA' "ALFONSO GRASSI"

Il giorno 18 del mese di Luglio, dell'anno 2024, alle ore 18.00 presso la sede operativa dell'Associazione "ACCADEMIA INTERNAZIONALE D'ARTE, CULTURA E SOCIETA' "ALFONSO GRASSI", sita in Salerno, alla Via Porta Elina n. 9, si è riunita **Assemblea straordinaria** dei Soci dell'Associazione su indicata.

Sono presenti personalmente o per delega scritta i seguenti soci, come da foglio firme allegato al presente verbale.

Presiede l'Assemblea dei soci la **Prof.ssa Raffaella Grassi**, la quale nomina come **Segretario** della riunione il **Sig. Gian Luca Lancellotti**, con funzione di estensore del verbale assembleare.

Il Presidente ricorda ai presenti che l'Assemblea è convocata in **sessione straordinaria** e rammenta l'ordine del giorno:

1. Modifica statutaria ai sensi e per gli effetti del Codice del Terzo Settore.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che **il numero dei soci presenti in seconda convocazione risulta pari a n.16**, la dichiara validamente costituita. Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, apre la discussione e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente ordine del giorno: modifica statutaria ai sensi e per gli effetti del Codice del Terzo Settore.

A tal proposito informa i presenti che in seguito all'istanza di iscrizione presentata, il RUNTS ha fatto dei rilievi che hanno reso indispensabile la variazione dello statuto associativo e l'adeguamento dello stesso a quanto previsto dalla disciplina sugli Enti del Terzo Settore attualmente in vigore. Precisamente:

1.-l'art. 5 dello statuto prevedeva che il diritto di voto venisse esercitato solo dai soci maggiorenni e questo non risulta coerente con le specifiche finalità civiche o solidaristiche proprie del concetto stesso di associazionismo (ciascun associato ha un voto: v. art. 24 d.lgs. 117/2017), anche alla luce di quanto chiarito dalla Corte di Cassazione Civile Sez.VI con sentenza n. 23228 del 4 ottobre 2017 che ha evidenziato l'illegittima esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio deve ritenersi attribuito, ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale (cfr. Nota n. 1309/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali);

2. -nell'art. 11 dello statuto, i quorum assembleari (costitutivi/deliberativi) previsti in seconda convocazione per le assemblee straordinarie non risultavano sufficienti a garantire il massimo livello di rappresentatività dell'organo deliberante ovvero la piena democraticità della struttura associativa (vedi Circolare del MLPS m_lps.38.CIRCOLARI.R.0000020.27-12-2018 e la Nota del MLPS n.6214 del 9 luglio 2020);

3. -negli artt. 5 e 7 dello statuto non risultavano disciplinati in modo non esaustivo le modalità di ammissione/esclusione dei soci. Inoltre, non erano regolamentate le modalità di comunicazione del rigetto della domanda e non era prevista a loro tutela alcuna possibilità di contraddittorio in caso di esclusione e/o non ammissione (v. art. 23 del CTS);

4. -l'art. 7 dello statuto prevedeva che la quota associativa fosse rimborsabile su domanda. A riguardo, il Presidente precisa che le quote associative non sono mai trasferibili, né trasmissibili, né rivalutabili e che la qualifica di socio è sempre caratterizzata dall'elemento personalistico (cfr. artt. 24 e 37 Codice Civile);

5. -l'art. 9 dello statuto, relativamente al seguente disposto: "E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili... fatte salve le deroghe stabilite per persone svantaggiate...", non risultava conforme al disposto dell'art. 8 del CTS.

Successivamente il Presidente dà lettura della proposta dello Statuto dell'Associazione articolo per articolo, **comprendente n. 18 articoli**. Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura di tutti gli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

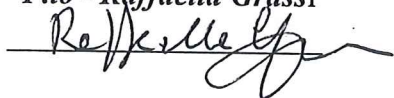
L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Viene data, infine, lettura del presente verbale. Al termine viene chiesto ai partecipanti se ci sono contenuti del verbale che occorre modificare. Nessuno dei presenti chiede di intervenire, per cui il Presidente, alle ore **20.00**, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, dichiara **chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione**.

Il Presidente

F.to - Raffaella Grassi



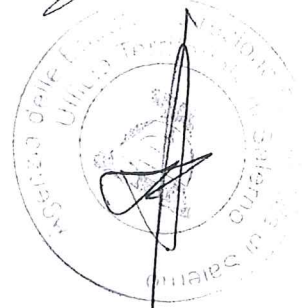
Il Segretario

F.to - Gian Luca Lancellotti



Salerno, 18 Luglio 2024

AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. SALERNO Ufficio Terziario di Salerno
Eseguila Registrazione Sede II
Al n. 1388 del 29 LUG 2024
per l'imposta di € 200,00
Salerno, lì 18/07/2024



Si richiede che il presente verbale di Assemblea straordinaria e lo statuto in allegato siano registrati in esenzione da imposta di bollo, essendo l'associazione iscritta all'Anagrafe delle Onlus

Salerno, 18 Luglio 2024



Il Presidente

F.to Prof.ssa Raffaella Grassi

L'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione "Accademia Internazionale d'Arte, Cultura e Società Alfonso Grassi", riunitasi il giorno 18 Luglio 2024 in Salerno, nella Via Porta Elina n.9 in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, ha approvato all'unanimità il seguente

STATUTO

Art 1 - Denominazione, sede, durata e struttura

E' costituita l'Associazione ACCADEMIA INTERNAZIONALE D'ARTE CULTURA E SOCIETA' "ALFONSO GRASSI" Ente del Terzo Settore. Tale locuzione o l'acronimo "ETS" dovrà essere usato nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. Essa si ispira ai principi e agli orientamenti della solidarietà e fa riferimento alla disciplina civilistica e fiscale degli enti del terzo settore in conformità al D.lgs. 117/2017. L'Associazione ha sede legale in Salerno via Medaglie d'Oro n. 36 e sede operativa in Salerno via Porta Elina 9. Il CDA potrà costituire altre sedi operative.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art 2 - Scopo dell'Associazione

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Essa persegue l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita dell'associazione.

Art 3 - Attività

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in

via esclusiva o principale di attività di interesse generale e svolge la propria attività **nei settori dell'istruzione e della formazione, si prefigge il miglioramento della qualità' della vita delle persone svantaggiate, quali anziani non autosufficienti, minori abbandonati o indigenti, i portatori di disabilità fisiche o psichiche siano essi anziani, minori, stranieri.**

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017, lettere d) g) i) k) l) o) u) w) x) z) **e ciò mediante:**

1) L'avvicinamento all'arte ed alla cultura di persone svantaggiate, quali anziani non autosufficienti, minori abbandonati o indigenti, ed in ogni caso verso i portatori di disabilità fisiche o psichiche siano essi anziani, minori, stranieri. che non possono fruire dei beni culturali perché non predisposti di facilitazioni per disabili (barriere architettoniche), ovvero non possono per motivi di povertà o abbandono;

2) la promozione della cultura e dell'arte, individualmente e/o in collaborazione con altre associazioni o enti di ambito nazionale ed internazionale, di iniziative che abbiano il fine di porsi come punto di riferimento per tutti coloro che si trovano in una situazione di svantaggio sia per età (anziani non autosufficienti o minori abbandonati o a rischio povertà), sia per disabilità fisiche o psichiche, segnalati dai servizi sociali o da altre associazioni del terzo settore.

L'Associazione vuole intervenire con iniziative che possano trovare, nelle varie sfaccettature delle attività di formazione ed istruzione un sollievo al disagio, come sopra inteso, e come punto di riferimento per attività analoghe a quelle istituzionali, in quanto accessorie ed integrative delle stesse, come ad esempio l'organizzare di un servizio di recupero scolastico, di laboratori di avviamento al lavoro, di servizi di accoglienza per gli anziani non autosufficienti, la raccolta e la conservazioni di libri usati al fine di realizzare una biblioteca;

L'Associazione non svolge altre attività diverse da quelle qui indicate, ad eccezione di quelle direttamente connesse alle predette finalità istituzionali. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione e conduzione di spazi espositivi, nonché lo svolgimento di attività didattica e formativa per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento in campo artistico/culturale,

l'organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, visite culturali, rassegne teatrali, letture, corsi teorico/pratici e laboratori.

Sempre per il raggiungimento degli scopi di solidarietà sociale innanzi indicati l'associazione potrà organizzare seminari di aggiornamento nei campi dell'arte e della cultura il tutto per valorizzare la conoscenza artistica e sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della solidarietà sociale e ciò anche attraverso le proprie stampe, riviste, bollettini, newsletter, periodici ed ogni altro mezzo idoneo di propaganda come anche la divulgazione di opere letterarie, cataloghi, e quant'altro utile, sia su stampa, sia su supporto audiovisivo, internet e su qualsiasi altro mezzo.

Art.4 modalità di svolgimento delle attività

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito. Per lo svolgimento di ogni attività necessaria alla realizzazione dei propri scopi l'Associazione si può avvalere dell'attività di volontari, di propri soci e terzi, di giovani in servizio civile, nonché di personale dipendente, come previsto dal comma successivo.

L'Associazione può convenzionarsi con Enti pubblici e privati o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o dipendente, al fine di garantire esclusivamente il suo regolare funzionamento, ovvero per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. Ai volontari non viene corrisposto nessun compenso; ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal CDA. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Le prestazioni rese dai soci nell'ambito degli scopi e dell'attività svolta dall'Associazione devono intendersi prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del socio non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo. L'attività di raccolta fondi è svolta in via residuale e non prevalente e solo in via occasionale ed in concomitanza con manifestazioni, celebrazioni, serate culturali.

Art 5 - Modalità e condizioni di ammissione dei soci

Chiunque può aderire all'Associazione nel rispetto del presente statuto e del regolamento, indipendentemente dal sesso, dalla cittadinanza, dall'età, dalla professione, dall'appartenenza etnica, da convinzioni ideali, politiche e religiose. Sono ammessi quali soci, su conforme delibera del C.d.A., le persone fisiche e giuridiche che fanno domanda di ammissione, versano la quota associativa stabilita dall'assemblea, manifestano, senza pregiudizio alcuno il loro intendimento di collaborare per il raggiungimento degli scopi statutari, dando garanzia di continuità, di collaborazione, di accettazione delle finalità e dei metodi propri dell'Associazione e di partecipazione attiva alla vita sociale.

Possono aderire all'associazione anche soci minorenni, previa richiesta sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale. Essi partecipano alla vita associativa sotto il coordinamento e la rappresentanza di associati adulti. I soci minorenni non godono del diritto di elettorato passivo, mentre il diritto di elettorato attivo è attribuito agli esercenti la potestà genitoriale del minore. Il Consiglio Direttivo può limitare la partecipazione dei minori a specifiche attività e iniziative svolte dall'associazione, nell'interesse e a tutela del minore stesso.

La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio direttivo utilizzando un apposito modulo, e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse

generale svolte, entro 60 giorni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro dei soci.

Il Consiglio direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla per iscritto, specificando la motivazione, agli interessati entro dieci giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea dei soci nella prima riunione utile che si pronuncerà in via definitiva sulla questione.

La differenziazione delle varie categorie di Soci non incide assolutamente sulla disciplina del rapporto associativo, che è uniforme per tutti i soci; essa ha valore solo ed esclusivamente storico ed onorifico.

Tutti i Soci sono chiamati a partecipare alla vita dell'associazione, escludendo ogni tipo di limitazione. E' esclusa la temporaneità della partecipazione associativa. Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I Soci si ripartiscono per categorie:

- a) sono soci fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, hanno raccolto i fondi necessari per la formazione del patrimonio iniziale, hanno contribuito alle necessarie iniziative di promozione;
- b) sono soci benemeriti tutte le persone o enti, pubblici e privati che per speciali apporti, attività specifiche di sostegno, capacità ed indiscusso prestigio professionale, competenza ed esperienza rendano significativi contributi allo sviluppo ed alla crescita dell'Associazione;
- c) sono soci ordinari coloro che ne facciano esplicita richiesta al C.d.A..

L'inclusione nella categoria dei soci di cui al punto b) avviene su proposta e delibera del C.d.A., sentito il parere degli interessati. Il socio può essere escluso per gravi motivi se ha comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione. L'esclusione viene deliberata dal C.d.A. con provvedimento motivato e idonea comunicazione.

Il socio escluso può, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, impugnare la deliberazione di esclusione ricorrendo all'Assemblea dei soci

che deve essere appositamente convocata entro 30 giorni dal ricorso e si pronuncerà in via definitiva sulla questione.

Art. 6 - Doveri e diritti dei soci

I Soci sono tenuti: a) al versamento della quota associativa; b) a partecipare a tutte le Assemblee ordinarie e straordinarie personalmente o, se impossibilitati, mediante delega; c) a contribuire agli scopi sociali partecipando all'attività nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal C.d.A.; d) ad osservare lo Statuto, il regolamento e le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal C.d.A.

I soci hanno diritto: a) di partecipare alla gestione dell'Associazione, secondo le modalità stabilite dalle deliberazioni dell'Assemblea e all'elezione delle cariche sociali; b) a prendere visione dei libri dei verbali del C.d.A., delle Assemblee e del Collegio dei Revisori; c) a presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o appunti riferiti alla gestione sociale; d) a disporre, almeno quindici giorni prima dell'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, di una copia del Bilancio annuale, della relazione degli Amministratori e di quella dei Revisori.

Art 7 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per dimissioni o recesso, decesso ed esclusione. Il recesso è consentito al socio che non si trovi più nella condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al C.d.A. di constatare se ricorrono i motivi che a norma di questo statuto e di legge, legittimino il recesso. Oltre nei casi previsti dalla legge, il C.d.A., dandone comunicazione motivata all'Assemblea nella prima riunione utile, può escludere il socio che sia venuto meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non abbia osservato lo statuto, il regolamento e le deliberazioni degli organi sociali, non abbia ottemperato agli obblighi assunti verso l'Associazione o si sia reso moroso nel pagamento della quota sociale. Il C.d.A. può inoltre escludere il Socio che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare l'Associazione, fomenti dissidi o disordini tra i soci o prenda parte, senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio, ad associazioni e/o organizzazioni che svolgano attività contrastanti e/o non in linea con quelli dell'Associazione.

In caso di perdita della qualità di Socio la quota versata nell'esercizio non può essere rimborsabile.

Art 8 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

- a) dalle quote associative stabilite di anno in anno dall'Assemblea;
- b) dalle convenzioni concluse con gli enti pubblici o privati;
- c) dai contributi di enti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- d) dai proventi di iniziative proprie dell'Associazione e basate su attività promozionali, artistiche e culturali e da ogni altra attività connessa a quelle istituzionali e destinata, sostanzialmente, al reperimento di fondi necessari per il proseguimento degli scopi associativi;
- e) dalla proprietà immobiliare e dalle rendite derivanti da dette proprietà;
- f) da qualsiasi altra donazione o lascito testamentario;
- g) dai finanziamenti a destinazione vincolata su specifici progetti da parte di enti pubblici e/o privati.

Art 9 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. **Entro il 30 aprile deve essere predisposto il Bilancio d'Esercizio** dal quale si evince la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse ad esse.

Entro il 30 aprile devono essere predisposti, inoltre, una relazione dell'attività svolta e il Bilancio di Previsione per l'esercizio corrente. Il bilancio, unitamente alla relazione, è approvato dall'Assemblea. **Essendo escluso ogni scopo di lucro, gli utili e gli avanzi di gestione sono utilizzati per il raggiungimento degli scopi istituzionali e di quelli ad essi direttamente connessi.** Non è possibile distribuire fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, fatte salve le deroghe stabilite dalla legge.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del CTS, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

E' fatto divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, soci, amministratori, revisori dei conti, dipendenti o soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell'Associazione o che

siano legati ad essa da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, nonché di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'Associazione. E' vietato l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza ragioni valide, sono superiori al loro valore normale.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, il CDA, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

Art. 10 - Organi ufficiali e durata delle cariche sociali

Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea; b) il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.); c) il Presidente; d) il Segretario; e) il Collegio dei Proibiviri; e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche sociali hanno durata triennale e possono essere riconfermate.

Art. 11 - Assemblea

Fanno parte dell'Assemblea tutti i soci. L'Assemblea si raduna in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il primo semestre ed ogni qual volta lo richieda il Consiglio di Amministrazione o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. In seduta straordinaria si raduna ogni qual volta lo richieda il Consiglio di Amministrazione o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci. Essa viene convocata preferibilmente presso la sede sociale con avviso, concernente l'ordine del giorno, posto nella bacheca della sede operativa dell'Associazione almeno dieci giorni prima della seduta.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio preventivo e consuntivo e quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;

- b) nomina il Presidente, gli amministratori, i Revisori ed i Probiviri;
- c) determina le direttive generali di sviluppo e di orientamento delle attività sociali;

- d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e del Collegio dei Revisori

L'assemblea straordinaria delibera su:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) lo scioglimento dell'Associazione;
- c) la nomina e sui poteri dei liquidatori.

L'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare, in seduta ordinaria quando sia accertata la presenza di almeno la metà più uno dei soci, ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti ed in seduta straordinaria in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi più uno dei soci, ed, in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

Le deliberazioni sono valide qualora ottengano il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia per la sessione ordinaria che per quella straordinaria, ad eccezione dello scioglimento dove è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci. Le deleghe sono ammesse in numero di una per socio. Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci almeno trenta giorni prima dell'adunanza ed in regola con la quota associativa. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C.d.A., in mancanza, dal Vicepresidente o dal componente più anziano del C.d.A. presente. Il Presidente è assistito da un segretario, nominato al momento dell'apertura dei lavori.

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)

Il C.d.A. è composto da tre membri più il Presidente dell'Associazione. Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni inerenti la redazione del Bilancio. L'assenza ingiustificata di ciascun componente per più di tre sedute consecutive comporta automaticamente la decadenza della carica. Il C.d.A. si riunisce preferibilmente presso la sede sociale. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti, a parità di voti prevale il voto del

Presidente. Alle riunioni partecipano senza diritto di voto: i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il C.d.A. ha le seguenti attribuzioni: a) predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione ed eventualmente il bilancio sociale di cui all'articolo 11, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte; b) delibera sulle richieste di adesione all'Associazione; c) delibera sull'ordinaria e straordinaria amministrazione; d) nomina il Vicepresidente, il Tesoriere e l'eventuale Comitato Esecutivo; e) delibera l'esclusione dei soci; f) stipula accordi, convenzioni, contratti; g) assicura il buon funzionamento di tutte le iniziative in atto; h). individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale; i) stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione. Il C.d.A. si riunisce periodicamente e comunque almeno due volte l'anno. Esso è convocato con preavviso di almeno cinque giorni, posto nella bacheca della sede operativa dell'Associazione, ma in caso di urgenza, i termini possono essere abbreviati a tre giorni.

Per i componenti del C.d.A. valgono le stesse cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del C.C. Ai membri del C.d.A. è riconosciuto il rimborso delle spese vive sostenute per conto dell'Associazione.

Art. 13 - Il Presidente

Rappresenta legalmente l'Associazione, la cui attività sovrintende, presiede il C.d.A., indice e presiede le riunioni dell'Assemblea e del C.d.A. fissandone l'ordine del giorno, attua le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio. Ha i poteri di compiere, nei casi di necessità e di urgenza, atti di ordinaria amministrazione, salvo ratifica da parte dell'organo competente. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni sono temporaneamente svolte dal componente più anziano del C.d.A.. Per la prima volta viene nominato nell'atto costitutivo. Nel caso in cui il Presidente dovesse dare le dimissioni o fosse impedito stabilmente a svolgere le proprie funzioni, tutte le cariche sociali decadranno e si dovrà procedere a nuove elezioni.

Art. 14 - Il Segretario

E' nominato dal C.d.A.. Collabora con il Presidente all'attuazione delle deliberazioni del C.d.A. e ne redige i verbali.

Coordina l'ufficio amministrativo-gestionale dell'Associazione, di concerto con il Presidente del C.d.A..

Art. 15 - Il Collegio dei Proviviri

Tutte le controversie sociali tra associati e fra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Proviviri nominati dall'Assemblea. Essi giudicheranno ex-bono ed ex-aequo, senza formalità di procedura e quali mandatarî ad esprimere la volontà delle parti contendenti.

Art. 16 - Il Collegio dei Revisori dei conti

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

- L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato

Art. 17 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria la quale provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori.

Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

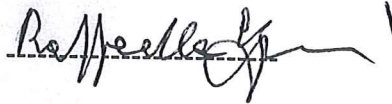
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 18 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nel regolamento interno si rinvia alla normativa vigente in materia.

Il Presidente

F.to - Raffaella Grassi



Il Segretario

F.to - Gian Luca Lancellotti



Salerno, 18 Luglio 2024

